

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/03/2011

All'indirizzo <http://w.diritto.it/docs/31369-il-fondo-patrimoniale-risorsa-della-famiglia>

Autore: Boscolo Anzoletti Matteo

Il fondo patrimoniale: risorsa della famiglia

IL FONDO PATRIMONIALE, RISORSA DELLA FAMIGLIA

La famiglia ricopre un ruolo di straordinaria importanza sia nell'ambito pubblicistico, che in quello privatistico. E ciò è sottolineato non solo all'interno della Costituzione italiana, ma anche all'interno di altre Carte. Tra queste si evidenzia il disposto della Costituzione del Belgio, a norma della quale "*Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi*".¹

A sua volta, anche la Costituzione della Germania afferma che "*il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale*",² e ancora: "*la cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori ed un loro precipuo dovere. La comunità statale vigila sul modo con il quale essi svolgono la loro funzione.*"³; sulla medesima lunghezza d'onda la Spagna, secondo la cui Costituzione: "*se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*"⁴, e, di seguito: "*el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.*"⁵

Nel matrimonio fondato, come affermato dall'art 29 della nostra Costituzione, sull'*eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, essi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.⁶ Bisogni che si manifesteranno secondo una pluralità di elementi per tutti i componenti della famiglia, e che richiederanno soddisfazione soprattutto con riferimento alla filiazione. Al riguardo, la Costituzione afferma che "*è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.*"⁷ E l'art. 147 c.c. specifica ulteriormente il contenuto dell'art. 30, affermando che tale dovere deve essere adempiuto da parte dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Sul significato dell'espressione *bisogni della famiglia*, soccorre la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 134/1984, ha affermato che "essi non vanno intesi in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi."

Per sovvenire a questo imprescindibile dovere, i coniugi possono fare ricorso all'istituto del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale è un patrimonio particolare, costituito *ad sustinenda onera matrimonii*.⁸ Conseguenza ne è che, salvo che non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si può disporre, né vincolare i beni che compongono il fondo senza il consenso di entrambi i

1 Art. 22 della Costituzione del Belgio.

2 Art. 6 della Costituzione della Germania.

3 Art. 6 della Costituzione della Germania.

4 Art. 18 della Costituzione della Spagna.

5 Art. 32 della Costituzione della Spagna.

6 Art. 143 c.c.

7 Art. 30 della Costituzione italiana.

8 A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova 2009.

coniugi e, se vi sono figli minori, è necessaria l'autorizzazione del giudice nei soli casi nei soli casi di necessità o utilità evidente.⁹

Esso è il regime di cogestione di uno o più beni vincolati ai bisogni della famiglia. Se ne deduce che non può essere compiuta esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore sapeva essere estranei alla famiglia.¹⁰ La particolarità intrinseca ai beni costituenti il fondo patrimoniale è tale per cui, il cui la possibilità di aggredire i beni e i frutti del fondo patrimoniale da parte dei creditori è determinata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Pertanto, “il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.”¹¹

La comunione legale dei beni costituisce il superamento della potestà maritale. Emergono i doveri di solidarietà, di cui all'art. 2 della Costituzione. Vi è infatti un dovere reciproco dei coniugi di assistenza morale e materiale, che deriva dalla Costituzione e, segnatamente dalla disciplina codicistica.

In quest'ottica il fondo patrimoniale costituisce uno strumento per mezzo del quale i coniugi stabiliscono un fondamentale strumento economico per far fronte ai bisogni della famiglia.¹²

Il fondo può essere costituito da ciascun coniuge o da ambedue i coniugi per atto pubblico, o da un terzo, anche per testamento. Oggetto del fondo, possono essere beni mobili, immobili, mobili registrati, titoli di credito e beni futuri.¹³ La proprietà dei beni del fondo è di entrambi i coniugi, salva differente determinazione nell'atto costitutivo.

Su questo istituto, la giurisprudenza ha sottolineato che “la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c. e comportante limiti alla disponibilità di determinati beni con un vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa tra le convenzioni matrimoniali; pertanto essa è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue che, *in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori.*¹⁴

In materia di opponibilità è altresì significativo quanto, sulla stessa lunghezza d'onda, è stato affermato dalla sentenza n. 111/1995 della Corte Costituzionale.

La gestione spetta ad entrambi i coniugi, fatta salva diversa pattuizione. I beni del fondo rispondono solo in via sussidiaria per le obbligazioni personali di uno o dei coniugi o derivanti da atti di straordinaria amministrazione, senza il consenso dell'altro coniuge.¹⁵

9 F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli 1998, p. 360.

10 C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2. La famiglia, le successioni*, Milano 2005, p. 145-155.

11 Corte di Cassazione, sentenza n. 11230/2003.

12 M. BESSONE, *Commento all'art. 29 della Costituzione*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione. Articoli 29-34*. Bologna 1976, p.82-85.

13 C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit. p. 147.

14 S. U. Corte di Cassazione, sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658.

15 C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit. p. 150.

Oltre a quelli sopra riportati, rientrano tra i bisogni della famiglia anche quelli per le obbligazioni inerenti alla stessa gestione del fondo.¹⁶

Il fondo non risponde per le obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia (e che, sul piano costituzionale, si evincono ex artt. 29 e 30), anche se si tratta di obbligazioni contratte da entrambi i coniugi.

Secondo la giurisprudenza, il fondo risponde anche per le obbligazioni da illecito extracontrattuale.¹⁷

Con riferimento alla possibilità di iscrivere ipoteca sui beni del fondo, la giurisprudenza ha sostenuto che “i terzi non possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi, dal momento che i beni non possono essere distolti dal loro asservimento a bisogni familiari. Ciononostante, quando i coniugi (anche solo uno di essi) abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere ad esecuzione sui beni ed iscrivere ipoteca in base a titolo esecutivo.”¹⁸

La destinazione del fondo ha termine per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio; qualora non vi siano figli, si applicano le norme sullo scioglimento legale, ex art. 191 c.c.¹⁹

Matteo Boscolo Anzoletti

16 C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit. p. 151.

17 C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit. p. 151.

18 Corte di Cassazione, sentenza 4 giugno 2010 n. 13622.

19 F. GAZZONI, *Manuale*, cit. p. 360.